REGOLAMENTO (CEE) N. 2116/75 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 2179/74 prorogando fino al 31 agosto 1975 il termine di consegna dell'alcole ottenuto a titolo della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 678/75 [2], in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando che, onde consentire a tutti i produttori di distillare i sottoprodotti della vinificazione, obbligo loro incombente a norma dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 816/70, occorre sostituire la data del 15 agosto 1975 a quella del 31 agosto 1975 di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2179/74 della Commissione, del 20 agosto 1974, recante modalità di applicazione dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione durante la campagna 1974/1975 e abrogazione del regolamento (CEE) n. 2069/73 [3];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del « 15 agosto 1975 » di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2179/74 è sostituita dalla data « 31 agosto 1975 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 43.
(3) GU n. L 230 del 21. 8. 1974, pag. 13.